

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI  
PERSONALE DI ALTRO COMUNE EX ART. 1,  
COMMA 557, L.311/2004**

TRA

Il Comune di San Giovanni del Dosso, rappresentato in questo atto dal Dott. Claudio Bavutti in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali,

E

Il Comune di San Giacomo delle Segnate (MN), rappresentato dal Sindaco BRANDAMI GIUSEPPE, per conto della responsabile del servizio personale Elena Manzoli;

PREMESSO

CHE l'art.1 comma 557 della L.311/2004 in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possano avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

CHE l'ex art.14 del CCNL 2004 prevede che gli enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il contratto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione previo assenso dell'ente di appartenenza;

RILEVATO che con nota n. 4183 del 21/12/2018 il Sindaco di San Giovanni del Dosso ha richiesto al Comune di San Giacomo delle Segnate di autorizzare in via formale ed espressa la dipendente Manzoli Elena in servizio a tempo indeterminato in qualità di responsabile dell'Area sociale con qualifica D, a svolgere le analoghe funzioni presso il suo ente per un totale di numero ore 5 settimanali dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino al 31/12/2019;

PRESO atto che la Sig.ra Manzoli Elena ha dato il suo consenso a ricoprire tale incarico nota prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e il Comune di San Giacomo delle Segnate ha manifestato il proprio assenso con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, autorizzando l'utilizzo del proprio dipendente per un numero complessivo di ore 5 oltre al proprio orario di lavoro settimanale e nel rispetto del limite complessivo delle 48 ore settimanali;

CHE la durata dell'incarico è stata concordata dalle parti a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino al 31/12/2019;

VISTO l'art.4 del D.Lgs. 66/2003 che prevede come la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni;

ACCERTATO che la Sig.ra Manzoli Elena ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio presso il Comune di San Giovanni del Dosso secondo le condizioni e modalità indicate nella presente convenzione;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di San Giovanni del Dosso della prestazione della Sig.ra Manzoli Elena, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di San Giacomo delle Segnate in qualità di Istruttore Direttivo Responsabile dell'area sociale, cat. D 5, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Settore Sociale del Comune di San Giovanni del Dosso con il consenso del dipendente medesimo manifestato mediante sottoscrizione in calce alla presente convenzione.

Ogni ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al funzionario i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto e ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi enti.

Il Comune di San Giovanni del Dosso dichiara sin d'ora la volontà di attribuire alla Sig.ra Manzoli Elena la responsabilità del servizio sociale e la correlata posizione organizzativa attraverso autonomo provvedimento di nomina.

### **Art. 2 - Durata**

La presente convenzione avrà decorrenza a partire dalla data sottoscrizione del presente accordo e fino al 31/12/2019.

### **Art. 3 – Tempo di lavoro**

La dipendente presterà al Comune di San Giovanni del Dosso un tempo di lavoro pari a 5 ore settimanali nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, al di fuori del normale orario settimanale di lavoro.

Per effetto di quanto sopra la dipendente effettuerà n. 5 ore settimanali presso il Comune di San Giovanni del Dosso, con estensione dell'orario complessivo di lavoro settimanale che comunque non dovrà superare il limite complessivo pari a 48 ore settimanali.

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di San Giovanni del Dosso al fine di consentire il coordinamento di funzioni e il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo,

fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli enti interessati.

#### **Art. 4 – Titolarità del rapporto e rapporti finanziari**

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di San Giacomo delle Segnate a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenza per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.) con l'obbligo comunque di concertazione con il Comune di San Giovanni del Dosso, verificate le esigenze di entrambi gli enti e sentito l'interessato.

Il Comune di San Giovanni del Dosso provvederà autonomamente alla corresponsione al dipendente delle prestazioni espletate al di fuori dell'orario, n. 5 ore settimanali, sulla base della retribuzione spettante prevista per la categoria di appartenenza, unitamente alla indennità per l'incarico di posizione organizzativa autonomamente attribuita nel rispetto della normativa contrattuale e rapportata in proporzione al numero di ore prestate rispetto al costo complessivo del dipendente presso l'ente di appartenenza, oltre al rimborso spese chilometriche, pari ad 1/5 del costo carburante per gli accessi dall'abitazione al Comune di S. Giovanni del Dosso e viceversa.

#### **Art. 5 – Riservatezza e trattamento dati personali**

Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgabili; in tal senso la dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione della presente convenzione e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

#### **Art. 6 – Risoluzione**

La presente convenzione potrà essere risolta prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento per scioglimento consensuale con un preavviso di almeno 15 giorni, mediante atti deliberativi della Giunta Comunale adottati dalle due amministrazioni.

#### **Art. 7 – Norme finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione viene fatto riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti

Locali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.16 della tabella allegato "B" del D.PR. 642/72 il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.PR. 131/86 soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto,

data, \_\_\_\_\_

p. il Comune di San Giovanni del Dosso,  
*Bavutti Claudio*

---

p. il Comune di San Giacomo delle Segnate  
*Brandani Giuseppe*

---

La dipendente interessata  
*Manzoli Elena*

---

